



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/07/2020

### FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio, stipulato in data 23/10/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 19/09/18.

Con nota di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso della somma complessiva di € 1.107,05 (comprensiva della commissione per estinzione anticipata), oltre interessi e spese legali.

L'intermediario, nell'opporsi alle pretese del cliente, eccepisce, innanzitutto, con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra c.d. recurring e up front) per effetto della nota sentenza Lexitor della CGUE, che quest'ultima muoverebbe da una serie di motivazioni già fatte proprie dalla normativa nazionale - anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia - che avrebbe trasposto letteralmente l'art. 16 della Direttiva utilizzando l'espressione "interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto"; espressione che non genererebbe le ambiguità rilevate dalla CGUE e risulterebbe chiara nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto.



Ciò premesso, eccepisce la non rimborsabilità tanto delle commissioni accessorie quanto delle spese fisse contrattuali, non essendo le stesse soggette a maturazione nel tempo ma riferendosi pacificamente ad attività esauritesi al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

Relativamente alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, conferma la correttezza dell'importo addebitato a tale titolo, nonché la piena correttezza e validità del conteggio inviato.

Quanto alla richiesta di risarcimento delle spese legali, eccepisce, inoltre, che la stessa risulta priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia.

Rileva, infatti, che la decisione del cliente di ricorrere all'assistenza di un legale costituisce una libera scelta del medesimo, non prevedendo il presente procedimento alcun obbligo al riguardo.

Chiede, quindi, che il ricorso sia respinto.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: commissioni accessorie euro 536,42; spese istruttoria euro 185,48. Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 721,90, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il ricorrente chiede il rimborso della penale per estinzione anticipata del finanziamento senza, tuttavia, proporre alcuna argomentazione a sostegno della relativa domanda. Ed infatti, si limita semplicemente a chiederne il rimborso senza sollevare alcuna specifica contestazione e riportando tale voce nella tabella riepilogativa dei rimborsi ad esso spettanti.

La domanda non può essere accolta, atteso che la recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 31/03/2020 ha stabilito che sia il ricorrente che contesta l’addebito della commissione di estinzione a dover provare, ex art. 2697 c.c., che tale indennizzo non sia causalmente giustificato.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 721,90, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO